

mente che sono ineleggibili gl'impiegati aventi stipendio sul bilancio dello Stato.

Il bilancio dell'Economato non è bilancio dello Stato; e qualunque opinione si possa avere sul fatto, questo però non è in termini diversi da quelli in cui ho avuto l'onore di esporre.

Quindi non si può assolutamente, a parer mio, comunque si voglia cavillare sulle parole della legge, non si può in alcun modo pervenire a questa conseguenza, che il signor sacerdote Robecchi sia impiegato avente stipendio sul bilancio dello Stato; e per conseguenza io insisto perchè siano adottate le conclusioni del III ufficio.

PRESIDENTE. Io porrò ai voti le conclusioni del III ufficio per la convalidazione dell'elezione del signor sacerdote Robecchi a deputato di Vigevano.

(La Camera approva.)

CAVALLINI, relatore. Collegio di Airola.

Gli elettori iscritti sono 844; i votanti 614.

Il signor Tofano Giacomo ebbe voti 543; Crispi Costantino 162; gli altri andarono dispersi.

Il signor Tofano venne proclamato deputato al primo squittinio.

Le operazioni elettorali sono regolari. Dai riscontri avuti dal Ministero risulta che il signor Tofano è consigliere d'appello presso la Corte di Bologna, e perciò è eleggibile; e l'ufficio III vi propone, per mezzo mio, la conferma di questa elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Morcone.

Gli elettori iscritti sono 642; votarono al primo scrutinio 482.

Il signor Nicola Giacchi ottenne voti 176, il signor Vincenzo Sannia ne ebbe 103; Lazzaro Giuseppe 96; gli altri andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo conseguito la maggioranza, si dovette procedere ad una seconda votazione, in cui sopra 399 votanti, il signor Nicola Giacchi ottenne voti 280, Vincenzo Sannia 115; in conseguenza il signor Nicola Giacchi venne proclamato deputato.

Le formalità dalla legge prescritte furono osservate; solo risulta all'ufficio che il signor Giacchi Nicola è membro della gran Corte civile di Napoli, che equivale alle Corti d'appello delle antiche provincie.

Come la Camera rammenta, ella ebbe già nei passati giorni, sulla relazione dell'onorevole Paternostro, a deliberare circa l'elezione di un magistrato appartenente alla gran Corte criminale di Napoli. E sebbene vi potessero essere dei dubbi circa al suo pareggiamento ai consiglieri della Corte d'appello, essa convalidò questa nomina.

In vista di tale ammissione l'ufficio III crede ora con maggior ragione che debba confermarsi l'elezione del signor Nicola Giacchi.

MIRABELLI. Credo mio dovere dare uno schiarimento alla Camera.

Il signor Giacchi è giudice della gran Corte civile di Napoli, il qual corpo giudiziario corrisponde alla Corte d'appello delle antiche provincie, poichè non ha altra competenza che quella di giudicare le cause civili e commerciali in seconda istanza, e contro le sue decisioni non v'ha che il ricorso alla Corte di cassazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta per la convalidazione della elezione del signor Nicola Giacchi a deputato di Morcone.

(La Camera approva.)

CAVALLINI, relatore. Collegio di Campobasso.

Gl'iscritti sono 819; votarono 563.

Il signor Liborio Romano riportò al primo scrutinio voti 220, il signor Cannovina Leopoldo 106; gli altri voti andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo conseguito la maggioranza, si divenne ad una seconda votazione, nella quale sopra 438 votanti, il signor Liborio Romano ottenne voti 251, e il suo competitore Cannovina 185.

Il signor Liborio Romano venne quindi proclamato deputato.

Tutte le operazioni sono regolari; ond'io, dopo il voto emesso ieri dalla Camera in favore dei consiglieri di luogotenenza delle Due Sicilie, mi limito a proporvene semplicemente la convalidazione a nome dell'ufficio.

(La Camera approva.)

Collegio di Cagli.

Inscritti 513; votarono 163.

L'abate Raffaele Lambruschini, al primo squittinio, riportò voti 158; il signor Giampieri voti-1.

Procedutosi al ballottaggio, i votanti furono 157.

L'abate Lambruschini, avendo conseguito 153 suffragi, fu proclamato deputato.

Le operazioni elettorali sono regolari; se non che il signor abate Raffaele Lambruschini, precedentemente alla sua nomina di deputato, era stato nominato senatore del regno; si discusse quindi se la sua elezione dovesse considerarsi siccome nulla e non avvenuta, oppure dovesse dichiararsi valida, salvo poi a ritenersi vacante il collegio in cui è stato eletto, tosto che venisse a constatare che il signor Lambruschini avesse fatta ozione per la qualità di senatore; e ciò ad esempio di quanto dalla Camera venne nella passata Legislatura praticato a riguardo del signor Salvagnoli, eletto contemporaneamente a senatore e a deputato. Quest'elezione era stata validata appunto perchè l'eletto potesse esercitare pienamente il suo diritto di preferenza tra quella e questa onorevole carica parlamentare.

Egli è incontestabile che, secondo il notissimo principio: *beneficia in invitos non conferuntur*, non si può alcuno ritenere investito d'una dignità qualunque, per alta e pregiata che sia, se non consta che colui al quale fu conferita intenda accettarla.

Niun dubbio pertanto che, quando il caso del signor Lambruschini fosse identico a quello del signor Salvagnoli, l'elezione dovrebbe essere convalidata; ma il caso non è identico.

Il signor Salvagnoli non era stato ammesso al Senato; e di più non avea fatto un atto qualunque che dimostrasse la sua intenzione d'accettare quella qualità. All'opposto risulta all'ufficio III che, se egli è vero che il signor Lambruschini venne nominato senatore sin dal 23 marzo 1860, e s'egli è vero altresì che fu ammesso dal Senato nella tornata del 6 luglio successivo, e che per esservi ammesso presentò il suo decreto di nomina a senatore, e produsse pure diversi suoi pregiatissimi scritti sull'educazione, tendenti a dimostrare che egli era compreso nella categoria 20 dell'articolo 33 dello Statuto, cioè fra quegli uomini illustri i quali hanno reso eminenti servizi alla patria, è pure da far avvertire che non ha però prestato giuramento.

Si trattò quindi dall'ufficio la questione, se l'accettazione della qualità di senatore si potesse altrimenti desumere che dalla prestazione del giuramento; oppure se il senatore fosse in facoltà di rinunciare alla qualità di senatore sino a tanto che non constasse che avesse prestato il giuramento.

Opinavano gli uni che il solo atto solenne, pel quale viene